



**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
DIVISIONE VII  
VIA FORNOVO, 8 - 00192 ROMA - FAX 06.46834023

Per posta elettronica certificata

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro  
LORO SEDI

Alle Direzioni Regionali del Lavoro  
LORO SEDI

Alla Regione Siciliana  
Assessorato famiglia, politiche sociali e del lavoro  
Dipartimento Lavoro  
SEDE

Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Ripartizione lavoro  
SEDE

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Dipartimento politiche sociali e del lavoro  
SEDE

e, p.c. Al Segretariato Generale  
SEDE

Alla Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari Generali  
SEDE

Alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva  
SEDE

Oggetto: risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativa all'assoggettamento all'imposta di bollo dell'istanza di autorizzazione, nonché dell'autorizzazione di cui all'art. 4, secondo comma, della L. 20/05/1970 n. 300.

Si trasmette la risposta all'interpello in oggetto, fornita dalla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, onde consentirne la diffusione a tutti gli uffici interessati.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giuseppe Mastropietro)

Roma, 11 FEB. 2011

MINISTERO LAVORO E  
POLITICHE SOCIALI  
C/O DIR.GEN.TUTELA  
CONDIZIONI LAVORO -  
DIVISIONE VII  
VIA FORNOVO 8  
00192 ROMA (RM)

Direzione Regionale del Lazio  
Via G. Capranesi, 60  
Roma

Prot. n. 954-18588/2011

**OGGETTO:** *Interpello 954-584/2010-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*  
**MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI**  
**Codice Fiscale 80237250586**  
**Istanza presentata il 27/10/2010**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione della L n. 300 del 1970 , è stato esposto il seguente

#### QUESITO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro chiede di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle istanze presentate dal datore di lavoro al fine di ottenere l'autorizzazione ad installare impianti e apparecchiature audiovisive nonché del relativo provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla Direzione Provinciale del

Lavoro come previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

In particolare, codesto Ministero chiede se trovi ancora applicazione il regime di esenzione disposto dall'articolo 41 della citata legge secondo cui "Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse".

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Il Ministero interpellante ritiene che le istanze di autorizzazione ad installare impianti ed apparecchiature audiovisive e il relativo provvedimento autorizzatorio sono esenti dall'imposta di bollo, in applicazione della disposizione dettata dal citato articolo 41 della legge n. 300 del 1970.

A supporto di tale soluzione, aggiunge che alla citata legge n. 300 del 1970, ha fatto seguito la legge 11 agosto 1973, n. 533 recante "Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie" che, tra l'altro, ha previsto la gratuità fiscale del processo del lavoro e previdenziale.

L'interpellante rappresenta, inoltre, che sono esenti all'imposta di bollo anche gli atti relativi ai procedimenti di conciliazione innanzi alle Direzioni Provinciali del Lavoro, come espressamente previsto dall'articolo 12 della tabella B, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

**PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Preliminarmente, si fa presente che la legge 20 maggio 1970, n. 300 recante *"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"*, stabilisce, all'articolo 4, comma 1, che *"E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori"*.

Il comma 2 al medesimo articolo prevede, altresì, che *"Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro..."*.

In assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali o con la commissione interne, pertanto, il datore di lavoro che intende procedere alla installazione dei predetti impianti deve formulare una apposita istanza all'Ispettorato del lavoro che potrà autorizzarne l'installazione, dettando le modalità per l'uso di tali impianti.

Il successivo articolo 41 (*Esenzioni fiscali*) della predetta legge dispone che *"Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse"*.

A parere della scrivente deve ritenersi che, detta disposizione risulti abrogata a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 42 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 (*Disciplina delle agevolazioni fiscali*) che prevede *"Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie (...) diverse da quelle considerate nel*

*decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825".*

Consegue, pertanto, che relativamente alle istanze presentate dal datore di lavoro, dirette ad ottenere l'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature audiovisive e le relative autorizzazioni, non può trovare applicazione la previsione normativa di esenzione dettata dall'articolo 41 della legge n. 300 del 1970.

Detta esenzione non può essere sostenuta neppure invocando la richiamata legge 11 agosto 1973, n. 533 recante *"Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie"* che dispone, all'articolo 10, primo comma, che *"L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n 319, è sostituito dal seguente:*

*"Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura".*

Da tale disposizione emerge che l'esenzione fiscale è limitata solo agli atti, documenti e provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego e agli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e, pertanto, non può invocarsi con riferimento alle istanze e ai provvedimenti oggetto del presente interpello. Trattandosi di norma di agevolazione fiscale, la stessa non può, infatti, trovare applicazione per analogia a casi non espressamente indicati nella stessa legge.

Parimenti, si ritiene non applicabile il regime di favore recato dall'articolo 12, comma 3, della tabella B annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (*Atti, documenti registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto*) che disciplina, invece, gli *"Atti*

*relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli Uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro".*

Va tenuto presente che l'articolo 3 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 assoggetta all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio "... Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (...) dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili".

Il successivo articolo 4 prevede lo stesso trattamento per gli "Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta".

Ciò premesso, si ritiene che le istanze del datore di lavoro dirette alle Direzioni provinciali del lavoro tese ad ottenere l'autorizzazione ad installare impianti e apparecchiature audiovisive, sono soggette all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 ai sensi dell'articolo 3 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972.

Anche il conseguente provvedimento autorizzatorio rilasciato dalle predette Direzioni provinciali deve essere assoggettato all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62, in quanto rientra tra gli atti e i provvedimenti di cui all'articolo 4 della tariffa sopra citata allegata al DPR n. 642 del 1972.

IL DIRETTORE CENTRALE

Arturo Betunio

